



12

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020¹,
decreta:

I

La legge del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 2, primo periodo

² Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un'ordinanza le condizioni per l'accREDITAMENTO. ...

Art. 65 cpv. 2

² Le decisioni del Consiglio federale in materia di diritto ai sussidi non sono impugnabili.

II

La legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

¹ FF 2020 3295

² RS 414.20

³ RS 173.32

Art. 32 cpv. 1 lett. j

¹ Il ricorso è inammissibile contro:

- j. le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.